

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.p.A.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2025-2027

Art. 1. Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1.1 Il 6 Novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012), con cui ha previsto un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione articolato su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, l'A.N.A.C. adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "P.N.A."), il quale è concepito come atto generale di indirizzo, contenente indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa o organizzativa nella quale si svolgono le attività di funzione pubblica e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA, approvato per la prima volta nel 2013, costituisce, a tutt'oggi, uno dei documenti utilizzati per la redazione e l'attuazione della normativa. Sono stati approvati successivamente anche i P.N.A. 2015, 2016 e 2017.

I principi fondamentali della strategia anticorruzione contenuti nella legge n.190/2012 sono quindi ancora attuali, sebbene, dopo l'approvazione dei successivi P.N.A. e di decreti legislativi successivi molti cambiamenti sono intervenuti, introducendo significative modifiche alla originaria disciplina di cui alla legge sopra citata.

In particolare, si fa riferimento al D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al D.lgs. 100 del 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico società a partecipazioni pubbliche" e al D.lgs. 50/2016 sul Codice dei contratti pubblici.

A livello decentrato ogni soggetto tenuto al rispetto della normativa definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'ente. Il P.T.P.C.T. costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale devono essere previsti azioni ed interventi volti a contrastare i fenomeni corruttivi ed a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente.

1.2 La legge 190/2012 si pone il fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

1.3 Il P.T.P.C.T. è, in estrema sintesi, un programma di attività in cui sono identificate le aree di rischio e i rischi specifici ed in cui è fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione, in relazione al livello di specificità dei rischi, nonché dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Il P.T.P.C.T. è uno strumento, flessibile e modificabile nel tempo, al fine di ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e successivi.

1.4 Il P.T.P.C.T., in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012, nel rispetto delle linee guida

dei Piani Nazionali Anticorruzione e delle successive interpretazioni fornite dall'ANAC, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire R.P.C.T.);
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra Piacenza Infrastrutture ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

1.5 In linea generale, dunque, coerentemente con gli indirizzi forniti nei P.N.A., adottati sino alla data odierna dall'ANAC, e con la normativa nazionale è stato adottato il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) in cui l'approccio metodologico utilizzato è basato principalmente sulle seguenti attività:

- mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
- valutazione del rischio;
- individuazione delle misure di prevenzione.

1.6 Con la definizione ed attuazione del presente P.T.P.C.T., Piacenza Infrastrutture intende formalizzare le buone prassi utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione. Il P.T.P.C.T. ha validità triennale ed è riferito al periodo 2023-2025.

1.7 Il P.T.P.C.T. verrà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, come previsto dall'art. 1 comma 8 della l. 190/2012, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC.

1.8 In linea con i P.N.A. va chiarito che il presente P.T.P.C.T. è uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione; corruzione intesa in un'accezione ampia. Nello specifico è stato chiarito nel P.N.A. 2015 (adottato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015) che la nozione di corruzione non si riferisce solamente a fattispecie di reato corruttivo ma anche all'ampio concetto di "maladministration" intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

1.9 Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini della redazione ed attuazione del presente P.T.P.C.T., si precisa che Piacenza Infrastrutture si caratterizza per essere retta da un Amministratore Unico e per essere priva di un'autonoma struttura organizzativa.

1.10 Piacenza Infrastrutture è una società che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali. Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per

la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La società opera esclusivamente all'interno del territorio comunale di Piacenza.

1.11 Essendo Piacenza Infrastrutture una società senza personale che si appoggia, per tutto quello che riguarda l'operatività, a contratti di servizio con Enti/Società per lo più di natura pubblicistica (nel seguito "Contratti di Servizio"), nell'esecuzione dei Contratti di Servizio i prestatori dovranno rispettare le regole pubblicistiche richiamate nel presente P.T.P.C.T. nonché le regole e modalità di esecuzione impartite dal R.P.C.T.

1.12 In virtù dei Contratti di Servizio, Piacenza Infrastrutture non assume in proprio rischi di corruzione; pertanto con il presente P.T.P.C.T. si intendono regolare unicamente le procedure attuate dal R.P.C.T. per quanto di propria competenza e nell'ambito dei propri poteri, finalizzate a minimizzare i rischi di corruzione legati alla società.

Art. 2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

2.1 Ai fini del rispetto della disposizione contenuta nella Legge 190/2012, articolo 1, comma 7, la società Piacenza Infrastrutture ha nominato il R.P.C.T. nella persona dell'Amministratore Unico, con delibera dell'Amministratore Unico del 10.12.2019.

2.2 Le funzioni ed i compiti del R.P.C.T. sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013. Esemplificativamente si chiarisce che il R.P.C.T. è soggetto deputato alle seguenti attività:

- predisposizione del P.T.P.C.T.;
- verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C.T. e formulazione di proposte di modifica allo stesso allorché vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di Piacenza Infrastrutture;
- raccolta di informazioni sui processi operativi e sulle attività del personale che opera in base ai Contratti di Servizio;
- svolgimento in modo stabile di un'attività di controllo sull'adempimento da parte di Piacenza Infrastrutture degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione provvedendo all'attivazione dei provvedimenti disciplinari;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso di Piacenza Infrastrutture, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

2.3 Il R.P.C.T., nell'esercizio delle sue funzioni, verrà coadiuvato dall'attività di reportistica, di cui all'art. 7, dai Responsabili dei Contratti di Servizio, in qualità di Referenti per i singoli Contratti di Servizio in essere che contengano attività a rischio corruzione. A tal fine gli Enti/Società con le quali sono stati sottoscritti i Contratti di Servizio relativi ad attività soggette maggiormente al rischio corruzione, nei termini di cui all'art. 4, provvedono ad individuare entro il 31 dicembre di ogni anno, un Referente per ogni contratto di servizio (nel seguito "Responsabili"). Il R.P.C.T. provvederà tempestivamente ad informare i Responsabili dei Contratti di Servizio circa la pubblicazione sul sito aziendale della revisione del P.T.P.C.T. Tale comunicazione comprenderà l'avviso che le norme in esso contenute sono immediatamente applicabili al personale adibito

all'esecuzione dei Contratti di Servizio e che l'eventuale inosservanza può dare luogo a sanzioni di legge ed a segnalazioni agli Enti/Società presso cui prestano servizio ai fini dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

2.4 Il R.P.C.T. svolge le proprie funzioni in condizioni di indipendenza e di garanzia.

2.5 Le responsabilità del R.P.C.T. sono definite dall'art. 1, commi 8, 12, 13 e 14 della legge n. 190/2012 nonché dalle ulteriori disposizioni normative contenute nel D.lgs. 33/2013 e nel D.lgs. 39/2013.

2.6 La durata dell'incarico del R.P.C.T. è pari alla durata dell'incarico di Amministratore Unico.

2.7 Le funzioni ed i compiti del R.P.C.T. sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal D.lgs. n. 39/2013.

2.8 A garanzia dei compiti e doveri qui sopra elencati, il R.P.C.T. può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente ai Responsabile del Contratto di Servizio su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità.

Art. 3. Predisposizione della mappatura dei rischi

3.1 Il R.P.C.T. dovrà avviare un'analisi del contesto interno di Piacenza Infrastrutture, dei processi organizzativi, della considerazione della dimensione organizzativa della società, delle conoscenze e delle risorse disponibili, nonché delle informazioni fornite al R.P.C.T. da parte dei Responsabili dei Contratti di Servizio delle aree di cui si compone. Sulla base di tali dati e informazioni il R.P.C.T. provvederà a mappare i possibili rischi in materia di corruzione.

3.2 Analisi del contesto interno.

Piacenza Infrastrutture, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, si occupa di attività connesse alla produzione e gestione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici che la partecipano. Piacenza Infrastrutture opera solo in favore dei soci pubblici che la partecipano e non può svolgere prestazioni o attività in favore di altre persone fisiche o altre persone giuridiche, siano esse pubbliche o private. Piacenza Infrastrutture ha ad oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, in favore del soggetto terzo gestore del servizio di volta in volta individuato ai sensi di legge, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato e comunque ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura, di depurazione delle acque reflue.

3.3 Organizzazione di Piacenza Infrastrutture.

L'attuale organizzazione di Piacenza Infrastrutture è disciplinata dallo Statuto. Attualmente si compone di un Amministratore Unico.

3.4 Come anticipato all'art. 1, Piacenza Infrastrutture opera attraverso Contratti di Servizio con Enti/Società per lo più di natura pubblicistica. Pertanto, pur non assumendo in proprio rischi di corruzione, sono state individuate alcune attività – affidate in base ai Contratti di Servizio – potenzialmente a rischio corruzione, per l'analisi delle quali si rinvia al successivo art. 4.

Art. 4 Aree di rischio

4.1 Le aree soggette a rischio risultano sostanzialmente insussistenti, in quanto Piacenza Infrastrutture non eroga servizi agli utenti, svolgendo meramente servizi strumentali per i Comuni soci, consistenti nella messa a disposizione della rete idrica a favore del gestore del servizio. Non ha, inoltre, e non assume, personale dipendente.

4.2 Ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 16, della L.190/2012, alla luce della mappatura dei rischi di cui all'art. 3, il R.P.C.T. individua le seguenti attività a potenziale rischio di corruzione, qualora poste in essere:

- affidamento lavori, servizi e forniture;
- contratti di servizio concernenti l'attività amministrativo/contabile;

Art. 5 Valutazione delle aree di rischio

5.1 L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce per giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare, in conclusione, un valore numerico.

Esempio:

Aree di rischio	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
affidamento lavori, servizi e forniture	1	1	1
contratti di servizio concernenti l'attività amministrativo/contabile	1	1	1

Le aree di rischio individuate saranno valutate secondo i seguenti parametri:

- Valori e frequenza della probabilità:
 - 0 nessuna probabilità;
 - 1 improbabile;
 - 2 poco probabile;
 - 3 probabile;
 - 4 molto probabile;
 - 5 altamente probabile.
- Valori e importanza dell'impatto:
 - 0 nessun impatto;
 - 1 marginale;
 - 2 minore;
 - 3 soglia;
 - 4 serio;
 - 5 superiore.
- Valutazione complessiva del rischio:

- Valore frequenza x valore impatto.

Art. 6 Misure di prevenzione del rischio

6.1 Stante la peculiarità di Piacenza Infrastrutture, il R.P.C.T. dovrà attivare strumenti informativi con i Responsabili dei Contratti di Servizio affinché questi ultimi attuino misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione, quali:

- misure concernenti la prevenzione del rischio, anche con l'introduzione di forme di controllo specificamente dirette alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- creazione di flussi informativi tra R.P.C.T. e Responsabili del Contratto di servizi;
- attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190/2012;
- misure concernenti la trasparenza;
- definizione di adeguati percorsi di formazione professionale;
- puntuale comunicazione del presente P.T.P.C.T., e degli aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 15, agli Enti/Società sottoscriventi Contratti di Servizio con Piacenza Infrastrutture, a maggior rischio corruttivo;
- in sede di definizione ed attuazione di contratti ed incarichi per conto di Piacenza Infrastrutture, gli Enti/Società sottoscriventi Contratti di Servizio con Piacenza Infrastrutture rispettano i principi di carattere pubblicistico che li disciplinano e pongono in essere le verifiche di legge in merito agli affidamenti (es. verifiche antimafia, regolarità contributiva, ecc.).

6.2 In ogni caso, relativamente alle misure elencate all'art. 6.1, il R.P.C.T. è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità di trattamento.

Art. 7 Modalità di verifica e attività di controllo

7.1 Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, stante l'assenza di personale dipendente di Piacenza Infrastrutture e stante il fatto che vi è l'Amministratore Unico, i Responsabili dei Contratti di Servizio relativi ad attività a rischio corruzione, sono tenuti a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno) al R.P.C.T., l'elenco delle attività svolte che rientrano nelle aree di rischio individuate al precedente articolo 5.

7.2 I flussi informativi saranno elaborati con la collaborazione dei soggetti coinvolti al fine di consentire al R.P.C.T. di essere edotto in merito alle attività svolte. Potranno essere oggetto di aggiornamento e/o integrazione annuale, laddove ritenuto necessario da parte del R.P.C.T. o previsto da disposizioni di legge.

Art. 8 La formazione del personale

Il R.P.C.T., in linea con il testo del P.N.A. 2013 (di cui all'art. 3.1.12), è il soggetto che in via prioritaria deve essere sottoposto ad una formazione in materia di anticorruzione; non sussistendo personale in forze in Piacenza Infrastrutture non verranno organizzati corsi di formazione. i Responsabili dei Contratti di Servizio inviano annualmente al R.P.C.T. la documentazione relativa all'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, svolta presso enti e strutture terze.

Art. 9 Il Codice di comportamento

Non essendovi personale dipendente, il personale degli Enti/Società con cui Piacenza Infrastrutture ha sottoscritto Contratti di Servizio in cui siano presenti aree a rischio corruzione dovrà attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, ove ne siano assoggettati, nonché ai Codici di comportamento degli Enti/Società di appartenenza.

Art. 10 Le segnalazioni

10.1 Il R.P.C.T. prenderà in esame le segnalazioni pervenute direttamente tramite e-mail all'indirizzo: amministrazione@piacenzainfrastrutture.it

10.2 Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il R.P.C.T. mediante mail, hanno l'obbligo di inserire nel corpo della e-mail, ovvero della nota spedita via posta tradizionale, apposita dichiarazione al trattamento dei dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 11 Rotazione del personale

Non essendovi personale dipendente, non sarà possibile per Piacenza Infrastrutture promuovere la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

Art. 12 Incompatibilità

12.1 Il R.P.C.T. cura che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabile di servizio, svolgendo controlli una tantum, nel rispetto delle indicazioni contenute nella determina ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

12.2 Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 39/2013 il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Art.13 Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.

13.1 Ai sensi della legge 190/2012, l'aggiornamento del presente P.T.P.C.T. triennale avrà cadenza annuale, dovrà realizzarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. 190/2012, e seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C.T. e sarà pubblicato nel sito web. Tale aggiornamento dovrà tener conto di fattori quali il mutamento del quadro normativo e organizzativo e naturalmente l'emersione di rischi non considerati nel presente P.T.P.C.T. e dalla relazione annuale del R.P.C.T. che sintetizza l'attività di monitoraggio effettuata.

13.2 Ogni anno, entro il termine stabilito dall'ANAC, il R.P.C.T. provvede alla compilazione della

relazione fornita dall'ANAC, di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, da pubblicare sul sito web del socio di maggioranza.

Art. 14 Obblighi di trasparenza

14.1 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

14.2 I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito web del socio di maggioranza e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 15 Amministrazione Trasparente

15.1 Piacenza Infrastrutture intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

15.2 Il pieno rispetto dei principi di trasparenza ed integrità, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

15.3 La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, è in particolare garantita attraverso la pubblicazione sul sito web del socio di maggioranza delle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

15.4 L'attuazione della disciplina della trasparenza è stata perseguita anche attraverso il proprio sito istituzionale www.piacenzainfrastrutture.it, in apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente.

15.5 Il R.P.C.T. garantisce, per la durata del proprio mandato, che le informazioni verranno pubblicate per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni andranno comunque pubblicati fino alla fine della data di efficacia. La pubblicazione on-line delle informazioni avverrà in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016), comprensive delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 Accesso Civico e Accesso generalizzato

16.1 L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da Piacenza Infrastrutture, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, soggetti tuttavia ai limiti ostensivi previsti dall'articolo 5 bis del D.lgs. 33/2013.

16.2 In entrambi i casi di accesso previsti al paragrafo precedente, la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al R.P.C.T. e può essere presentata:

- tramite e-mail all'indirizzo: info@piacenzainfrastrutture.it
- tramite PEC all'indirizzo: piacenzainfrastrutture@legalmail.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piacenza Infrastrutture Spa c/o Piazzetta Mercanti, 2 - 29121 Piacenza.

16.3 Il R.P.C.T., entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento oggetto di richiesta di accesso civico o comunica la documentazione richiesta tramite accesso generalizzato.

16.4 L'accesso civico e l'accesso generalizzato soggiacciono ai tempi e alla procedura prevista dall'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

Art.17 Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati

17.1 Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

17.2 Stante l'assenza di personale per le pubblicazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito della società, il R.P.C.T. vi provvederà tramite apposito soggetto incaricato.

Art. 18 Programma di valutazione del rischio aziendale

18.1 A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (a seguire TUSP), come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.

18.2 La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

18.3 Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern"). Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

18.4 La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

18.5 L'obiettivo è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le "Soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 del TUSP.

18.6 L'articolo 14 comma 2 del TUSP prevede infatti che "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

18.7 Le valutazioni di cui al presente Programma devono basarsi sulla distinzione tra il concetto di "insolvenza" e quello di "crisi d'impresa":

- l'"insolvenza", ai sensi dell'articolo 5 della legge fallimentare, è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: "Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
- lo stato di "crisi d'impresa", pur mancando nell'ordinamento la definizione unitaria della nozione, è genericamente intesa come una condizione di temporanea illiquidità, che può anticipare l'insolvenza, senza tuttavia necessità o certezza alcuna circa una sua reale successiva manifestazione.

Pertanto non sussiste una condizione di equivalenza tra i due concetti, tale per cui la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

18.8 In tale contesto è pertanto necessario individuare indicatori:

- di natura finanziaria, attinenti all'aspetto finanziario della gestione aziendale, ponendo in risalto elementi che incidono negativamente sulla sana gestione finanziaria;
- di natura gestionale, osservabili e verificabili, ma non quantificabili in termini monetari.

18.9 stante la peculiarità della gestione sociale, l'unico indicatore individuato ha natura non gestionale e consiste nella verifica della tempestività dei pagamenti da parte dell'unico cliente.

18.10 Annualmente, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'Amministratore Unico controlla il verificarsi di uno o più degli indicatori e lo comunica al Collegio Sindacale.

18.11 Il Collegio Sindacale, sulla base della comunicazione pervenutagli, esprime una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove emergano soglie di allarme, invita l'Amministratore Unico a convocare l'Assemblea dei Soci al fine di poter assumere le opportune decisioni in merito.

18.12 Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del TUSP, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte delle pubbliche amministrazioni socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

18.13 La mancata adozione di provvedimenti adeguati, costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

19.1 Piacenza Infrastrutture Spa ha previsto all'interno del proprio sito internet una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

19.2 Alla luce delle indicazioni fornite nel P.N.A. 2018, l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, avverrà in ossequio dei principi, dei limiti e delle previsioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, Piacenza Infrastrutture Spa si impegna a rispettare il principio di "minimizzazione dei dati" al fine di limitare le pubblicazioni di dati personali a quanto strettamente necessario.

19.3 Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- qualità
- integrità
- aggiornamento
- completezza
- tempestività
- semplicità di consultazione
- comprensibilità
- omogeneità
- facile accessibilità
- conformità ai documenti originali
- indicazione della provenienza e riutilizzabilità

Il presente P.T.P.C.T. è immediatamente efficace dal momento della pubblicazione sul sito web www.piacenzainfrastrutture.it